

Premesso che:

- in data 5 dicembre 2012, l'ARIS ha sottoscritto il ccnl applicabile al personale dipendente da Centri di Riabilitazione e Residenze Sanitarie Assistenziali (in seguito anche solo "il ccnl");
- in vigore di detto ccnl, il settore ha visto esponenzialmente aggravarsi la propria situazione economica-finanziaria, già minata dal mancato adeguamento da parte delle Regioni delle remunerazioni delle prestazioni ormai obsolete rispetto ai costi effettivi in crescente aumento;
- pur nella reciproca consapevolezza che le enormi criticità anzidette rendano necessario un attivo impegno di tutte le parti allo scopo di reperire le risorse necessarie per la copertura degli oneri contrattuali tramite il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche competenti, le parti hanno condiviso il progetto di giungere alla sottoscrizione di un contratto collettivo unico di settore con le OO.SS. comparativamente e maggiormente rappresentative e, a tal fine, si impegnano alla tempestiva attivazione del confronto per la sottoscrizione del ccnl, convenendo, nelle more della sua definizione, di stipulare il presente accordo ponte economico.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante della presente intesa, è stato convenuto quanto segue.

**1. Decorrenza e durata** - Il presente accordo entra in vigore e produce effetto dal 1° marzo 2024.

Esso rimane in vigore fino al 30 giugno 2024 ma conserva la sua validità fino alla stipula del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Tale decorrenza viene stabilita in ragione del complessivo trattamento economico previsto dal ccnl.

**2. Incrementi economici** - Con la decorrenza di cui al punto 1 e comunque fino alla stipula del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori non beneficiari del superminimo di cui all'art. 56 del ccnl saranno riconosciuti gli incrementi economici mensili lordi, per 13 mensilità annue, distinti per categoria contrattuale di inquadramento, indicati nella colonna B della tabella che segue.

**Tab. 1 - Nuova armonizzazione tabellare**

<i>Categoria di inquadramento</i>	<b>A</b> <i>Retribuzione in vigore</i>	<b>B</b> <i>Elemento Retributivo Aggiuntivo (ERA)</i>
Categoria A	1.158,00	65,57
Categoria B	1.250,00	61,68
Categoria C	1.315,00	104,80
Categoria D	1.417,00	2,80
Categoria E	1.495,00	1,06
Categoria F	1.552,00	194,00
Categoria G	1.676,00	130,00
Categoria H	1.777,00	318,50
Quadri	1.889,00	230,00

Con la stessa decorrenza, inoltre, per il personale inquadrato nelle qualifiche e nelle categorie contrattuali di seguito indicate - purché non beneficiario del superminimo di cui all'art. 56 del ccnl - i citati incrementi saranno maggiorati delle somme aggiuntive mensili lorde previste nella tabella che segue.

**Tab. 2 - Nuova armonizzazione tabellare**

<i>Qualifica</i>	<i>Cat. di inquadramento</i>	<i>Integr. ERA</i>
Operatore socio sanitario	D	43,53
Massaggiatore (ad esaurimento)	E	99,99
Impiegato di concetto	E	54,50
Biologo, Fisico, Psicopedagogista, Psicologo, Sociologo, Pedagogista, Farmacista	G	289,50
Vice direttore amministrativo, Direttori di unità operativa, Capo area	H	289,50
Direttore di Centro e Direttore amministrativo, entrambi di struttura fino a 120 posti autorizzati e contrattualizzati dal SSN	Quadro	630,49
Direttore di Centro e Direttore amministrativo, entrambi di struttura con oltre 120 posti autorizzati e contrattualizzati dal SSN	Quadro	1.175,68

Per il personale titolare del superminimo di cui all'art. 56 del ccnl, appartenente a tutte le qualifiche e le categorie contrattuali di inquadramento, in sostituzione di quanto previsto dalle precedenti Tab. 1 e Tab. 2, si amplia unicamente un incremento mensile (ERA, per 13 mensilità annue) di € 40 lordi.

Tutti gli incrementi previsti dal presente punto "2" non si cumulano con quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione decentrata al medesimo fine e/o titolo e/o a titolo di acconti o anticipazioni sui futuri rinnovi o incrementi o benefici contrattuali comunque denominati.

Tutti i valori economici definiti dal presente punto "2" vengono riproporzionati in caso di part time, secondo quanto previsto dall'art. 21 del ccnl.

**3. Formazione in materia di sicurezza sul lavoro** - Nel rispetto delle disposizioni normative e degli accordi Stato-Regioni attuativi delle stesse, la formazione in materia di salute e sicurezza - ivi inclusa quella prevista dagli artt. 32 (rivolta al responsabile e agli addetti al servizio di prevenzione e protezione) e 37 (rivolta ai lavoratori, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, preposti, dirigenti e addetti alle emergenze) del D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs 101/2020 (per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti) - potrà essere erogata anche con modalità e-learning.

**4. Contratto a tempo determinato** - Ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2015 e smi, vengono confermate le causali previste dall'art. 22 del ccnl e, con decorrenza dalla firma del presente accordo, vengano altresì inserite le seguenti:

a) esigenze per punte di intensa attività derivanti da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;

b) per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell'orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto;

c) necessità conseguenti all'attivazione di nuovi servizi o attività o realizzazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;

d) esigenze legate all'organizzazione di colonie estive o invernali o alla gestione, per una parte dell'anno, di attività turistiche e ricettive (quali, ad esempio, gli stabilimenti balneari) attrezzate per le persone con disabilità;

e) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;

f) assunzione del personale sanitario o socio sanitario per cui la Struttura si sia avvalsa delle disposizioni di legge in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ivi inclusi l'art. 15 del D.L. 34/2023 e smi, l'art. 6-bis del D.L. 105/2021 e smi e l'art. 13 del D.L. 18/2020 e smi. Sino al termine di validità delle citate disposizioni (attualmente, 31 dicembre 2025), per le assunzioni di cui alla presente lettera il limite di durata di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 81/2015 viene incrementato a trentasei mesi;

g) temporanea inidoneità o inidoneità parziale accertate ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/2008 o dell'art. 5 L. 300/1970 di lavoratore ricollocato in una diversa mansione.

ARIS e OO.SS. si danno atto che il presente documento avrà efficacia solo ed esclusivamente a seguito della ratifica da parte degli organi deliberanti di ARIS.